

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Pioltello è dotato del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 12/01/2009 e successivi aggiornamenti, in applicazione dell’art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- nel Piano sono stati individuati i beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione o valorizzazione, al fine di ricercare proventi utili al miglioramento dei conti pubblici ed al finanziamento di opere pubbliche;
- l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

CONSIDERATO che:

- in applicazione della medesima normativa sopra richiamata, eventuali integrazioni o rettifiche al piano possono essere apportate ogni qualvolta mutino esigenze organizzative e/o nuove valutazioni nell'utilizzo dei beni costituenti il patrimonio immobiliare del Comune;
- per quanto sopra si propone di confermare e aggiornare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobiliare di cui alle allegate schede tecniche, dando atto che i beni inseriti nel presente Piano non sono più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, e pertanto sono suscettibili di alienazione o valorizzazione senza alcun pregiudizio per il pubblico interesse;

DATO ATTO che:

- le suddette aree per poter essere alienate e valorizzate, devono essere inserite nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio” di cui all’art. 58 della Legge 133/2008;
- l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ed alienabile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
- l’elenco da pubblicare mediante le forme previste per gli Enti Locali, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile (ndr *chi trascrive per primo viene tutelato rispetto ai terzi che hanno trascritto o iscritto successivamente*), nonché ha effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto.

RITENUTO di procedere alla alienazione e valorizzazione dei beni secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l’alienazione dei beni di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27/11/2008;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 95-bis della L.R. 12/2005, che

- relativamente agli immobili per i quali sono indicate destinazioni d’uso urbanistiche eventualmente in contrasto con il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato, fermo restando che l’uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del Piano dei Servizi (PdS) e del Piano delle Regole (PdR) non sono soggette a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- in ordine alle due unità immobiliari residenziali di via M. D’Antona identificate catastalmente alle particelle fg.6 mapp. 854 sub. 2 e fg.6 mapp. 854 sub. 9 (rif. Relazione Tecnica scheda allegato B) l’approvazione dell’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobiliare comporta variazione al Piano dei Servizi del PGT vigente per stralcio delle unità dallo stesso ed attribuzione di destinazione residenziale privata, conformemente alla destinazione

impressa al complesso immobiliare dal Piano delle Regole;

DATO ATTO altresì che

- le procedure di alienazione e valorizzazione degli immobili sottoposti a tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, sono subordinate, ove necessario, alla richiesta di parere agli Enti competenti all'esercizio della tutela, nonché alla relativa autorizzazione alla cessione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- l'attribuzione dei valori di stima alienazione è avvenuto mediante analisi tecniche ed estimative sintetiche tenendo conto dell'ubicazione dei beni, del loro grado di vetustà, dello stato manutentivo, dei valori di mercato desunti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate relativi al Comune di Pioltello per gli edifici residenziali e mediante aggiornamento secondo indici Istat FOI di pregressa perizia estimativa per il terreno;

VISTO

- la Legge n. 47/1985 art. 25 inerente *“Semplificazione delle procedure”*;
- il D.L. n. 351/2001 art. 3-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001, inerente *“Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione”*;
- il D.Lgs. n. 42/2004 inerente *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- il D.L. n. 112/2008 art. 58, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, inerente *“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”*;
- la Legge n. 133/2008 e smi recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- la L.R. n. 12/2005 art. 95-bis inerente *“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”*;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Michele Panariello in merito alla conformità legislativa.

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 della Legge 133/2008, composto dalla Relazione Tecnica e schede tecniche, il tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, l'inserimento delle aree nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ed alienabile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, formalizzando uno stato di fatto ed è altresì finalizzato al recupero delle aree demaniali non più idonee alle finalità pubbliche mediante privatizzazione ed alienazione delle stesse;
4. di dare atto che in ordine alle due unità immobiliari residenziali di via M. D'Antona identificate catastalmente alle particelle fg.6 mapp. 854 sub. 2 e fg.6 mapp. 854 sub. 9 (rif. Relazione Tecnica scheda allegato B) l'approvazione dell'aggiornamento del Piano delle

alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio immobiliare comporta variazione al Piano dei Servizi del PGT vigente per stralcio delle unità dallo stesso, ferma restando la destinazione d'uso residenziale conformemente a quella impressa al complesso immobiliare dal Piano delle Regole;

5. di provvedere, con separati atti ricognitivi, all'aggiornamento del Piano dei Servizi per tutti quei documenti connessi all'approvazione della presente variante;
6. di dare atto che, le procedure di alienazione e valorizzazione degli immobili sottoposti a tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, sono subordinate, ove necessario, alla richiesta di parere agli Enti competenti all'esercizio della tutela, nonché alla relativa autorizzazione alla cessione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
7. di dare atto che il presente Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare costituisce parte integrante del DUP (Documento Unico di Programmazione), di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare l'elenco così aggiornato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, dando atto che la pubblicazione ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti di cui all'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto;
9. di dichiarare i beni oggetto del Piano disponibili ed alienabili, con conseguente variazione dell'inventario comunale;
10. di provvedere, con separati atti ricognitivi, all'aggiornamento del Piano dei Servizi per tutti quei documenti connessi all'approvazione della presente variante;
11. che contro l'iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
12. di procedere alla alienazione dei beni secondo le procedure previste dal vigente Regolamento comunale per l'alienazione dei beni di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27/11/2008;
13. di stabilire che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si renderanno necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento del Consiglio comunale, fatte salve le conseguenti variazioni da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione qualora necessarie.